

COMUNE DI SENNARIOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
E PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

TITOLO N°1 - NORME GENERALI

ART. N°1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:

A) del servizio di nettezza urbana;

B) della tassa per il servizio relativo alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

così come previsto dalle norme vigenti in materia, nel principio della potestà regolamentare riconosciuta al Comune.

2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia.

ART.N°2

INFORMAZIONE AGLI UTENTI.

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta, deve essere informata l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo, manifesti, locandine o altro mezzo pubblicitario dando indicazioni sulle motivazioni e modalità della raccolta, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

ART.N°3
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana e da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. *Sono rifiuti urbani:*

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione.

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al precedente punto assimilati per qualità e quantità di cui al successivo comma 3.

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.

i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali.

i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

3. *Sono rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani:*

- Quei rifiuti che sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n°1 punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale, nonché gli accessori per l'informatica e i rifiuti derivanti da impianti di grigliatura della rete fognaria. Le condizioni di assimilabilità sono vincolate ad una produzione media settimanale fino a 50 Kg. o 0,50 Mc. . Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni sopra descritte farà considerare il rifiuto come speciale a tutti gli effetti. Nel caso in cui sostanze o preparati classificati pericolosi o tossici e nocivi dalla vigente normativa abbiano contaminato i rifiuti speciali elencati, questi non potranno più essere considerati assimilabili ai rifiuti urbani.

4. *Sono rifiuti speciali:*

- i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, non assimilabili a quelli urbani;
- i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti.
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- i residui dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti compreso il combustibile derivante dagli stessi, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue nonché rifiuti derivanti da attività sanitarie.

5. *Sono rifiuti urbani pericolosi:*

Quei rifiuti che, dato il loro elevato contenuto di sostanze pericolose (per la salute e per l'ambiente) vanno accuratamente separati dagli altri e introdotti negli appositi contenitori, di seguito elencati:

batterie e pile;

prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";

cartucce e toner per stampanti, fax, calcolatrici fotocopiatrici.

prodotti farmaceutici;

6. Sono rifiuti destinati alla raccolta differenziata:

I residui suscettibili di essere utilizzati, previo eventuali idonei trattamenti, come materie prime in processi produttivi della stessa o di altra natura.

7. Inoltre, ai sensi del presente regolamento si definisce:

per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;

per frazione umida : i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;

per frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;

per rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

per frazioni recuperabili: le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;

per recupero: ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

CAPO II - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

TITOLO N°2 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. N°4

ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO.

1. Le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata, finalizzata a:
 - a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ART. N°5

RACCOLTA DI VETRO, LATTA, ALLUMINIO, PLASTICA, CARTA E CARTONE .

1. Per la raccolta del materiale in vetro, latta e alluminio proveniente dalle utenze domestiche, verrà effettuata la raccolta porta a porta nei giorni e con cadenza fissata in apposito calendario annuale.

ART.N°6
RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA

1. La raccolta della frazione umida proveniente dalle utenze domestiche, verrà effettuata porta a porta nei giorni e con la cadenza fissata in apposito calendario annuale.

ART.N°7
RIFIUTI INGOMBRANTI.

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica. Verrà effettuata porta a porta, su prenotazione, nei giorni indicati nel calendario annuale.

ART.N°8
RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1. E'istituito nel territorio comunale il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, mediante collocazione di appositi contenitori.
2. Saranno coinvolti i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti che formano rifiuti urbani pericolosi, favorendo forme di restituzione da parte degli utenti.

ART.N°9
MODALITA' DI CONFERIMENTO E RACCOLTA.

1. Gli utenti sono obbligati a conferire i tipi di rifiuti di cui all'art. 5 e all'art. 6, nei giorni fissati nell'apposito calendario annuale all'interno degli appositi contenitori consegnati dal Comune, mentre i rifiuti di cui all'art. 7 e 8, verranno custoditi all'interno delle aree private ed esposti nell'area pubblica per il ritiro, solo dopo aver contattato la ditta appaltatrice del servizio di raccolta ed aver concordato il giorno del ritiro fra quelli indicati in apposito calendario annuale. Per nessun motivo i rifiuti di qualsiasi tipo potranno essere lasciati nelle aree pubbliche oltre il tempo necessario per la raccolta.

TITOLO N°3 - RIFIUTI SOLIDI URBANI

ART.N°10 DELIMITAZIONE DEL PERIMETRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI S.U.

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.

ART.N°11 MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono assicurati mediante appalto, nonché tramite una capillare distribuzione di contenitori messi a disposizione dal Comune per il servizio porta-porta distinto secco / carta-cartone / plastica / vetro - latta - alluminio / umido.
2. I rifiuti relativi alla frazione secca dovranno essere chiusi in sacchi di plastica a perdere, dovranno essere depositati all'ingresso delle abitazioni nei giorni di raccolta. La frazione umida, chiusa in sacchetti biodegradabili, verrà depositata nel relativo contenitore distribuito dal Comune, all'ingresso delle abitazioni.
3. Nei contenitori è vietato porre:
 - a) liquidi caldi;
 - b) cenere od altro materiale caldo o ardente;
 - c) rifiuti sparsi che non siano accuratamente chiusi in sacchi;
 - d) rifiuti destinati alla raccolta differenziata;
 - e) rifiuti che non siano definiti urbani o assimilati agli urbani.
4. I contenitori per i rifiuti vanno posti sulla pubblica via, dopo le ore 21 della sera prima del giorno previsto per la raccolta, in corrispondenza di ogni utenza.
5. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
6. Per determinati tipi di rifiuti, anche se assimilabili agli urbani, si potranno prevedere modalità di conferimento come previsto per la raccolta differenziata.

ART.N°12
CONTENITORI.

1. I contenitori ed i sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani sono forniti per il primo ritiro gratuitamente dal Comune. Successivamente alla prima fornitura, i contenitori ed i sacchetti potranno essere acquistati oltre che in Comune anche presso qualunque rivendita.
2. Al fine di assicurare uniformità, i contenitori dovranno rispettare il medesimo tipo, dimensione, forma e colore di quelli forniti dal comune. Non sono ammessi contenitori diversi.

CAPO III - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

**TITOLO N°4 - APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.**

ART. N°13
PRESUPPOSTO DELLA TASSA.

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato in via continuativa.

ART.N°14
SOGGETTI PASSIVI.

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, indipendentemente dal fatto che, per qualsiasi motivo, non ne usufruisca.
2. Per i soggetti passivi è previsto il vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. La tassa è dovuta dal proprietario dell'immobile nei casi di locazione a persone che risiedono o sono domiciliate nel comune per periodi di tempo limitati, inferiori in ogni caso ad un anno

ART.N°15
SUPERFICIE TASSABILE

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.
3. La superficie tassabile delle aree scoperte (balconi, verande e terrazze) è misurata sul perimetro interno delle aree stesse.
4. I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.
5. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

ART.N°16
LOCALI TASSABILI E LORO PERTINENZE.

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque ne sia la destinazione e l'uso. Sono comunque da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine ecc..) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni ecc.);
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate per tali attività, riconducibili a superfici tassabili nei limiti di quelle direttamente utilizzabili per l'esercizio delle attività, per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o della attività;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto e altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico - economiche e delle collettività in genere;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti e Associazioni di patronato;
 - g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc..) e alla lavorazione ed attività indicate, quando i rispettivi residui siano esclusivamente di tipo urbano o dichiarati assimilabili a quelli urbani.

ART.N°17
AREE TASSABILI.

1. Sono tassabili:
 - a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi individuate, nell'ambito del perimetro destinato all'espletamento delle attività in questione, in quelle abitualmente interdette al pubblico non interessato ad usufruire del servizio;
 - b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e delle pertinenze agli impianti medesimi, comprese quelle adibite a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi igienici, punti vendita, zona adibita a lavaggio macchine, ecc..) e l'area scoperta visibilmente a servizio dell'impianto o degli impianti predetti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - c) le aree parzialmente coperte utilizzate per attività sportive;
 - d) qualsiasi altra area attrezzata parzialmente coperta, anche appartenente al pubblico demanio, se adibita agli usi sopra indicati o ad altri usi privati, suscettibile di generare rifiuti solidi urbani interni.

ART.N°18
PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota del 5 per cento in ragione del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. N°19
LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI.

1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati in via continuativa, purché siano predisposti all'utilizzo mediante allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell' acqua e del gas.

ART.N°20

ESENZIONI.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di seguito riportate:
 - a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali ivi comprese le scuole materne elementari e medie, biblioteca e archivio;
 - b) le aree di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali;
 - c) le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita auto certificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
 - d) I locali quali soffitte, solai, sottotetti e simili utilizzati come deposito di materiali in disuso, alla rinfusa, di altezza inferiore a cm. 1,70 al colmo;
 - e) le stalle, i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - f) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - g) i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso dell'abitazione stessa.

ART.N°21

ESENZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI

1. Sono esenti dal pagamento della tassa le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di SENNARIOLO in particolare stato di bisogno, da valutare caso per caso su segnalazione del Servizio Sociale.

ART. N°22

CONDIZIONI PER L'ESENZIONE

1. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi sia nulla tenente e dimostri di averne diritto.

2. Il comune di SENNARIOLO può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

ART.N°23
RIDUZIONI INDIVIDUALI

1. La tassa è ridotta nella misura del 25% per:
 - a) le abitazioni aventi superficie superiore ai 50 mq utili con unico occupante, a condizione che si tratti di persona ultra 65enne secondo quanto risulta dalla situazione anagrafica;
 - b) La riduzione di cui al punto precedente viene concessa a seguito di domanda da parte dell'interessato.

ART. N°24

RIDUZIONI PER PARTICOLARI ATTIVITA'

1. Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, si applica una detassazione delle superfici complessive nella misura percentuale di seguito indicata:

ATTIVITA'	% DI RIDUZIONE
Lavanderie e tintorie	50%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine per riparazione di veicoli	50%
Autofficine di elettrauto	50%
Gommisti	50%
Carpenterie metalliche	20%
Cantine vinicole e caseifici	20%
Farmacie	20%

2. Condizione per poter beneficiare della riduzione di cui al punto precedente è che entro il 20 gennaio di ogni anno venga presentata all'Ufficio Tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti speciali, tossici

o nocivi smaltiti in proprio. In mancanza, la superficie sarà tassata in misura intera con decorrenza dall'anno solare immediatamente successivo e con recupero dell'imposta riferita all'anno precedente.

ART. N°25

RIDUZIONI DELLA TASSA PER MOTIVI DI SERVIZIO

1. Qualora ricorressero le evenienze individuate dall'Articolo 59, comma 4 del decreto legislativo 507/1993, la tassa è ridotta nella misura del 60% nel rispetto delle seguenti clausole perentorie:

a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato e avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;

b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a 9 mesi;

c) che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o all'appaltatore;

d) che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'Articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 507/1993.

3. La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi fra quelle indicate nell'Articolo 59, commi 4 e 6, del decreto legislativo 507/1993.

4. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata dell' interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero in proporzione alla durata del disservizio.

TITOLO N.°5 - TARIFFE

ART.N°26

CLASSIFICAZIONE DEGLI USI

Agli effetti della determinazione delle tariffe i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie, secondo il loro uso e la loro destinazione:

1 Locali e pertinenze di civili abitazioni;

2 Locali destinati a magazzini ed autorimesse non pertinenze di abitazioni;

- 3 Locali, aree e pertinenze di esercizi per la vendita di alimentari, carni, frutta, verdura e fiori;
- 4 Locali, aree e pertinenze destinati all' esercizio delle altre attività commerciali (farmacie, edicole, tabaccai, parrucchieri, barbieri, ecc.)
- 5 Locali, aree e pertinenze di ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde;
- 6 Locali, aree e pertinenze dei caffè, bar, gelaterie, pubs;
- 7 Locali, aree e pertinenze di alberghi, locande, pensioni;
- 8 Locali, aree e pertinenze di case di riposo e assistenza;
- 9 Locali destinati a studi medici, studi professionali, biblioteche, banche, uffici postali, assicurazioni, ecc.;
- 10 Chiese e Parrocchie (esclusi luoghi di culto) ed annessi locali e spazi dedicati ad attività sportiva e / o ricreativa / educativa;
- 11 Locali ed aree destinati a stabilimenti industriali ed artigianali;
- 12 Distributori di carburanti;
- 13 Aree adibite a campeggi e stabilimenti balneari.

Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

ART.N°27 DECORRENZA

1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

ART.N°28 CESSAZIONE

1. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree tassate, purché regolarmente denunciata e debitamente accertata, dà diritto

ad abbuono proporzionale a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

2. In caso di mancata denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART.N°29 DENUNCE

1. La denuncia di inizio utenza, redatta sugli appositi moduli a stampa all'uopo predisposti dal Comune, deve essere presentata dai contribuenti direttamente, o inviata a mezzo di raccomandata con R.R. oppure a mezzo fax, all'Ufficio Tributi del Comune, nei termini e con gli effetti di cui agli articoli 31 e 32 che seguono.

ART.N°30 TERMINI

1. La denuncia di nuova utenza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell'uso dei locali, e comunque, senza sanzioni, entro il 20 gennaio successivo all'occupazione. Comporta la tassazione dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'uso;
2. La denuncia di variazione deve essere presentata entro il 20 Gennaio successivo alla intervenuta variazione;
3. La rettifica ha effetto con il primo ruolo successivo alla variazione;
4. La denuncia di cessazione deve essere presentata entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione.

ART.N°31
ALTRE DENUNCE

1. Non sono valide agli effetti degli articoli precedenti le denunce anagrafiche presentate al Comune;
2. Sono valide ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi concernenti la cessazione dall'obbligo del pagamento di tutti i tributi comunali.

ART.N°32
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente o ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.
 2. La misura è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno della tassa annuale attribuita alla categoria contenenti voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50 per cento.
 3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo previsto per la TOSAP o in mancanza di autorizzazione mediante versamento diretto.

ART.N°33
ACCERTAMENTO E CONTROLLO DATI

1. Il Comune provvede all'azione di verifica della denunce ed accertamento mediante una continua e proficua collaborazione con gli uffici interessati.
 2. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.
 3. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
 4. Ai fini del controllo delle denunce o della rilevazioni, l'Ufficio Comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti, documenti, comprese planimetrie dei locali ed aree nonché rispondere a questionari relativi ai dati e notizie specifici.
 5. Il Comune ha il potere di accedere, con personale autorizzato, nei locali ed aree private, ai soli fini della rilevazione delle superfici; l'autorizzazione del Responsabile

ART.N°31
ALTRE DENUNCE

3. Non sono valide agli effetti degli articoli precedenti le denunce anagrafiche presentate al Comune;
4. Sono valide ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi concernenti la cessazione dall'obbligo del pagamento di tutti i tributi comunali.

ART.N°32
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

2. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente o ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.
 2. La misura è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno della tassa annuale attribuita alla categoria contenenti voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50 per cento.
 3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo previsto per la TOSAP o in mancanza di autorizzazione mediante versamento diretto.

ART.N°33
ACCERTAMENTO E CONTROLLO DATI

2. Il Comune provvede all'azione di verifica della denunce ed accertamento mediante una continua e proficua collaborazione con gli uffici interessati.
 2. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.
 3. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
 4. Ai fini del controllo delle denunce o della rilevazioni. l'Ufficio Comunale può

rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti, documenti, comprese planimetrie dei locali ed aree nonché rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici.

5. Il Comune ha il potere di accedere, con personale autorizzato, nei locali ed aree private, ai soli fini della rilevazione delle superfici; l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tributi può essere generica per i dipendenti preposti al servizio e la comunicazione alla verifica, da eseguirsi almeno 5 giorni prima, può essere omessa se c'è il consenso da parte dell'utente.

6. In caso di mancata collaborazione od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere fatto dall'Ufficio Tributi in base a presunzioni semplici tenendo conto:

a) della tipologia dei locali od aree;

b) d'ogni altro documento od atto rilevabile anche da altri uffici.

ART. 34

RISCOSSIONE E RIMBORSI

1. La riscossione della tassa è effettuata mediante l'iscrizione nel ruolo principale, prevista in quattro rate ordinarie.
2. Gli importi iscritti a ruolo sono arrotondati all'euro inferiore per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta centesimi o per eccesso se è superiore a cinquanta centesimi.
3. Nei ruoli suppletivi sono, di regola iscritti, gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritti nei ruoli principali.
4. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi previsti dal decreto n 46 del 26/02/99 art. 3 nella misura del 6%.
5. Il contribuente, a pena di decadenza, può richiedere al Comune al quale è stato effettuato il versamento il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
6. l'importo minimo sia per i versamenti che per i rimborsi non può essere inferiore a 12,00 euro (art. 25 della Legge. 289/2002).

TITOLO N. 6 - CONTENZIOSO - SANZIONI.

ART.N°35
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale , secondo le disposizioni della vigente normativa in materia.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati anche a mezzo posta, mediante raccomandata A/R, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

3. La misura degli interessi è applicata nel rispetto del tasso d'interesse legale.

4. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

ART.N°36
SANZIONI

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento anche in materia di sanzioni ed interessi trovano applicazione tutte le norme dettate dalla Legge in materia (art. 76 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni).

2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato art. 76 e fermi restando i limiti minimi e massimi ivi stabiliti, è determinata con atto del Funzionario Responsabile in relazione alla accertata gravità della violazione commessa, dell'eventuale recidiva dell'autore ed in base ad eventuali suoi scritti difensivi.

TITOLO N°7 - NORME FINALI.

ART.N°37 LOTTA ALL' EVASIONE

1. Per assicurare un' efficace lotta all'evasione, al fine di ripartire in modo equo fra tutti gli utenti il carico tributario, gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

a) Ufficio Tributi:

dovrà assicurare la conservazione delle denunce e di qualsiasi atto rilevante ai fini della tassa, in appositi raccoglitori distinti per anno d'imposta;

dovrà essere tenuto aggiornato l'archivio dei contribuenti.

b) Ufficio Tecnico:

dovrà assicurare all'Ufficio Tributi, ogni possibile collaborazione.

c) Ufficio Polizia e Commercio:

dovrà assicurare all'Ufficio Tributi, ogni possibile collaborazione, in occasione del rilascio di qualsiasi autorizzazione, e la gestione del tributo giornaliero.

d) Ufficio Anagrafe:

dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati dal Segretario Comunale o Direttore Generale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART.N°39 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi l'Ufficio Tributi è ascritto all'Area Finanziaria: pertanto, il titolare della Posizione Organizzativa di detta Area esercita i poteri per svolgere ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il predetto Responsabile approva con propria determina i ruoli, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART.N°40 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copie del presente regolamento e del provvedimento che approva le tariffe saranno tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.N°1
NORME ABROGATE E RINVIO

1. 1. Con l'entrata in vigore del presente sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. 2. Per quanto non espressamente previsto, troveranno applicazione gli articoli da 58 a 81 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.